

Mercoledì 12 giugno 2002

TESTO PRECEDENTE

NUOVO TESTO

## Emendamento 9

## Articolo 82, paragrafo 5

Ognuno dei gruppi politici non rappresentati in seno alla delegazione **può** inviare un rappresentante a ogni riunione preparatoria interna della delegazione.

Ognuno dei gruppi politici **e i deputati non iscritti** non rappresentati in seno alla delegazione **possono** inviare un rappresentante a ogni riunione preparatoria interna della delegazione.

P5\_TA(2002)0307

**Motivazione degli emendamenti (modifica del regolamento)**

**Decisione del Parlamento europeo recante modifica del regolamento del Parlamento europeo per quanto concerne le disposizioni che disciplinano la motivazione degli emendamenti (1999/2195(REG))**

*Il Parlamento europeo,*

— vista la lettera della sua Presidente in data 27 ottobre 1999,

— visti gli articoli 180 e 181 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A5-0306/2000),

1. decide di apportare al suo regolamento le modifiche che seguono;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

TESTO PRECEDENTE

NUOVO TESTO

## Emendamento 1

## Articolo 139, paragrafo 1, comma 3 bis (nuovo)

***Gli emendamenti ai documenti di carattere legislativo di cui all'articolo 60, paragrafo 1, possono essere corredati di una breve motivazione. Tale motivazione è redatta sotto la responsabilità dell'autore e non è posta in votazione.***

## Emendamento 2

## Articolo 159, paragrafo 3, lettera a)

a) gli eventuali progetti di emendamento alla proposta, **unitamente a brevi motivazioni per tali emendamenti;**

a) gli eventuali progetti di emendamento alla proposta, **corredati, se del caso, di brevi motivazioni, che sono redatte sotto la responsabilità del relatore e non sono poste in votazione;**

Mercoledì 12 giugno 2002

TESTO PRECEDENTE

NUOVO TESTO

## Emendamento 3

## Articolo 162, paragrafo 2

2. Il parere contiene proposte di modifica al testo sottoposto all'esame della commissione, **nel caso di testi legislativi, o elementi da includere nella proposta di risoluzione della commissione competente per il merito nel caso di testi non legislativi.** La commissione competente per il merito **li** pone in votazione. **Se necessario la commissione può presentare brevi giustificazioni scritte sulle proposte presentate nel parere.**

2. **Nel caso dei documenti di carattere legislativo di cui all'articolo 60, paragrafo 1,** il parere contiene proposte di modifica al testo sottoposto all'esame della commissione, **corredate, se del caso, di brevi motivazioni. Tali motivazioni sono redatte sotto la responsabilità del relatore per parere e non sono poste in votazione. Se necessario, la commissione può presentare una breve motivazione scritta per il parere nel suo insieme.**

**Nel caso dei testi non legislativi, il parere contiene elementi da includere nella proposta di risoluzione della commissione competente per il merito.**

La commissione competente per il merito pone in votazione **tali proposte di modifica o elementi.**

## Emendamento 4

## Articolo 181, paragrafo 1, comma 1

1. Ciascun deputato può proporre modifiche al presente regolamento e ai suoi allegati.

1. Ciascun deputato può proporre modifiche al presente regolamento e ai suoi allegati, **corredate, se del caso, di una breve motivazione.**